

# Le infiltrazioni mafiose nell'economia

## *Le misure di prevenzione – La legge 125/2008 e i problemi applicativi*

Palermo 29 novembre 2008

Giuseppe Pignatone

Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

A) Il sistema della prevenzione – Questioni recenti di illegittimità costituzionale e di conformità alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

Le misure di prevenzione sono state viste dal legislatore, specie negli ultimi decenni, come una forma di tutela particolarmente efficace delle esigenze di sicurezza della società civile perché prescindono dall'accertamento del singolo, specifico fatto di reato e perché consentono, come meglio vedremo in seguito, una diversa distribuzione dell'onere probatorio in termini più favorevoli all'accusa.

Per usare le parole di un autorevole studioso, il legislatore ha visto il sistema della prevenzione come << ...un sistema di intervento parallelo e più duttile, da utilizzare come una sorta di "scorciatoia" per sfuggire alle strettoie probatorie del normale processo penale >>.<sup>1</sup>

Del resto, la migliore conferma di questa affermazione è data dal contesto storico-politico nel quale sono state approvate le leggi che hanno delineato il sistema delle misure di prevenzione così come oggi lo conosciamo, apportando modifiche profonde ed essenziali alla legge fondamentale, la nr. 1423 del 1956, che oggi conserva importanza quasi solo ai fini della procedura di applicazione.

Intendo, come è evidente, fare riferimento alle leggi del 1965, del 1975, del 1982 e del 1992.

La legge 31 maggio 1965 n. 575 rappresenta la risposta, in termini di legislazione, che il Governo ed il Parlamento dell'epoca diedero alle proposte formulate dalla prima Commissione parlamentare di indagine sulla mafia siciliana, istituita con legge del 12 dicembre 1962, che attribuiva proprio alla Commissione il compito di studiare le caratteristiche e la genesi del fenomeno mafioso e di predisporre "le misure necessarie per reprimere le manifestazioni ed eliminare le cause" di esso. L'istituzione della prima Commissione parlamentare di indagine sulla mafia, inoltre, aveva fatto seguito ad un periodo in cui si era registrato un forte incremento dei delitti di mafia in Sicilia, tanto che si parlò di una vera e propria "guerra di mafia", culminata poi nella "strage di Ciaculli", e frutto - a sua volta - di importanti modifiche nelle aree di interesse, nei

---

<sup>1</sup> Fiandaca, Misure di Prevenzione (profili sostanziali) in Dig. Pen., Torino 1994, pag. 121 – 122

modelli operativi e negli assetti di potere in atto all'interno delle organizzazioni mafiose.

I successivi interventi legislativi che si sono avuti nella materia della "prevenzione antimafia" portano date altrettanto significative e sono indicativi di un tratto caratteristico - divenuto permanente - dell'intervento legislativo in materia di contrasto delle mafie: l'aver fatto sempre seguito a periodi in cui l'attività delle organizzazioni mafiose si era imposta all'attenzione generale per numero e qualità di delitti commessi.

Ciò vale anche per l'estensione della normativa di prevenzione dalla materia "antimafia" ad altre categorie di soggetti: così, nel 1975, la legge n. 152 del 22 maggio, emanata in un momento in cui si cominciava a delineare l'*emergenza terrorismo*, stabilì la possibilità di applicare la legge del 1965 alla *pericolosità politica*. La legge del 1975 ha particolare significato inoltre perché in essa si affaccia la prima idea di aggressione dei beni dei soggetti pericolosi, con l'istituto della sospensione dell'amministrazione dei beni, aggiunta alla misura di prevenzione personale, ma anche come unica misura se sufficiente alla tutela della collettività. Detta legge stranamente escludeva dalla sospensione dell'amministrazione i beni produttivi, cioè proprio quelli con i quali le organizzazioni criminali possono negativamente incidere sull'economia.

La legge 13 settembre 1982, n. 646, conosciuta sotto il nome di legge Rognoni-La Torre, fu votata velocemente dal Parlamento dopo lunga gestazione, sulla spinta dell'emozione per l'uccisione del generale Dalla Chiesa e segnò l'introduzione delle misure patrimoniali e interdittive nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ma anche nei confronti di altre categorie di soggetti ritenuti pericolosi.

Infine, il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, approvato subito dopo la strage di Capaci, ha esteso la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni anche nei confronti delle *vittime* della pressione mafiosa.

E' facile constatare che l'approvazione di ognuna di queste leggi coincide con un momento di grave crisi della sicurezza pubblica, con refluenze anche sui complessivi equilibri politico-istituzionali; ed è quindi altrettanto agevole capire che ogni volta il legislatore ha visto nel sistema delle misure di prevenzione uno strumento idoneo a dare una risposta rapida ed efficace ai problemi posti da quelle situazioni di crisi.

Da qui anche ripetuti dubbi sulla legittimità costituzionale dell'intero sistema della prevenzione, che però non sono mai stati fatti propri dalla Corte Costituzionale che ha in diverse occasioni esplicitamente riconosciuto rilevanza alla finalità di prevenzione del delitto, ammettendo persino la limitazione di alcuni diritti inviolabili dell'uomo al fine di prevenire la commissione di reati <sup>2</sup>

La Corte è tornata ripetutamente sul tema delle misure di prevenzione, ribadendo la loro "piena compatibilità" con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 13 Cost., insistendo sull'assunto che l'autorità di pubblica sicurezza, nel mettere in moto il relativo meccanismo, "non può agire a proprio arbitrio sulla base di semplici sospetti, poiché è richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, che siano manifestazione concreta della sua proclività al delitto e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili"; né andrebbe "dimenticato che le informazioni assunte dalla pubblica sicurezza sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice che deve decidere in ordine all'applicazione di una misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo". <sup>3</sup>

Ulteriori dubbi sono stati avanzati sulla conformità a costituzione dell'intero rito processuale in materia di misure di prevenzione, che è stato interamente "giurisdizionalizzato" grazie a ripetuti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ma che è ancora oggi strutturato sul modello del vecchio codice di procedura del 1930 con accentuati caratteri inquisitori.

Gli interventi più recenti si sono avuti in materia di diritto di difesa e di pubblicità dell'udienza.

Sotto il primo profilo, la presenza del Difensore nel giudizio di primo grado e d'appello è stata resa obbligatoria dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 76/1970 ha dichiarato illegittimo l'art. 4 comma 2 l. n. 1423/1956 « nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore».

---

<sup>2</sup> Corte Cost. 6.4.1973 n.34 in Giur. Cost. 1973,316 in tema di intercettazioni telefoniche secondo cui la segretezza delle comunicazioni può essere sacrificata per la necessità di "prevenire e reprimere i reati", aggiungendo che il potere di intercettare si ricollega "a quel dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che è compito istituzionale degli organi di polizia giudiziaria".

<sup>3</sup> Corte Cost. 21.5.75, n.113 in Giur. Cost. 1975, 1238

Ma le Sezioni unite, prima nel 1998, poi nel 2006, hanno affermato che le disposizioni che nel codice di procedura penale riconoscono rilievo al legittimo impedimento del difensore sono dettate con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale per cui, nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza e quindi anche di prevenzione, la previsione della necessità della presenza del difensore non implica che un suo pur legittimo impedimento a comparire debba dar luogo a un rinvio dell'udienza camerale<sup>4</sup>; inoltre la Suprema Corte di Cassazione ha giudicato manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in proposito sotto vari profili.<sup>5</sup>

Sotto un altro profilo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una recentissima sentenza, pur esclusa la natura penale della confisca di prevenzione, ha ritenuto che l'art. 6 comma 1 della Convenzione, che assicura le garanzie dell' "equo processo" per la «determinazione [...] dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile», si applichi al procedimento per l'inflizione della misura di prevenzione patrimoniale in quanto può determinare una limitazione al diritto di proprietà<sup>6</sup>.

Sotto il profilo processuale, la Corte europea ha censurato il procedimento italiano di prevenzione, affermando che la pubblicità dell'udienza deve intendersi come presidio "contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico" e ha quindi affermato che la procedura in camera di consiglio contrasta con l'"equo processo" prescritto dall'art. 6 par. 1 Conv. eur. ed ha ritenuto "essenziale che le persone soggette alla giurisdizione coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere specializzate dei tribunali e delle corti d'appello"<sup>7</sup>.

Ciò nonostante, la Corte di cassazione ha ritenuto che il rito camerale stabilito dalla legge italiana non contrasta con il principio di pubblicità dell'udienza, sancito dall'art. 6 Conv. eur.. La Suprema Corte ha poi aggiunto che anche se fosse ravvisabile in questo caso un contrasto delle norme interne con i vincoli derivanti da obblighi comunitari o dalla disciplina della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non ne deriverebbe comunque l'invalidità della procedura camerale in quanto, se è vero che i diritti

<sup>4</sup> Cass., Sez. Un., 8 aprile 1998, Cerroni, in Cass. pen., 1998, p.3219; Cass., Sez. un., 22 settembre 2006, Passamani, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 1333.

<sup>5</sup> Cass.VI, 5.2.1998, Testa, in Cass.Pen. 1999, 1158;

<sup>6</sup> Così Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 febbraio 1994, Raimondo c./ Italia, in Cass. pen., 1994, p. 2252.

<sup>7</sup> C.E.D.U. sez.II, 13.11.2007, Bocellari e Rizza c/ Italia, in Cass.pen. 2008, 828

fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, la Corte costituzionale ha però stabilito, con la sentenza n. 349/2007, che tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile (cioè atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, ecc.), mentre la materia delle misure di prevenzione non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario<sup>8</sup>.

### B) Le misure patrimoniali

Il problema dell'aggressione ai patrimoni mafiosi è di importanza centrale nell'azione di contrasto della criminalità organizzata dato che, secondo molti autorevoli studiosi, "la spinta all'accumulazione con ogni mezzo di risorse rappresenta la finalità principale – per non dire l'unica – che spiega le scelte strategiche delle organizzazioni criminali"<sup>9</sup>.

E' stato anzi autorevolmente sostenuto che la nozione di criminalità organizzata copre il campo di quella che è stata definita, appunto, come "economia criminale", dal momento che essa muove una quantità ingente di ricchezza, è protesa verso la conquista illegale di spazi di potere economico e inquina, di conseguenza, il tessuto economico - e più in generale gli assetti istituzionali - dei Paesi in cui opera.<sup>10</sup>

Lo stesso concetto è del resto espresso in modo forse brutale, ma certo efficace, da uno dei più recenti ed importanti collaboratori di giustizia siciliani per spiegare l'avvento di RIINA Salvatore e dei suoi alleati: "(i corleonesi avevano) le idee chiare sulla situazione, con un interesse ben preciso, mettersi nelle mani l'economia di Palermo prima e della Sicilia dopo ....."<sup>11</sup>. Lo stesso collaboratore aveva del resto già lapidariamente affermato "Cosa nostra esiste per arricchirsi" e, dopo aver riferito senza esitazione della responsabilità propria e di altri in ordine a omicidi, estorsioni ed altri gravissimi delitti, alla richiesta di indicare beni di proprietà degli altri uomini d'onore ha chiesto di rinviare l'argomento ad un successivo interrogatorio affermando che <<questo è un discorso un pochino delicato >>.

Questa analisi è sempre attuale e fa sì che in tutte le sedi ricorre l'affermazione che

<sup>8</sup> Cass. Sez.I, 13.2.2008, Ambrogio in Giur.It. 2008, 1761.

<sup>9</sup> Donato Masciandaro, Criminalità organizzata, banche e mercati finanziari: principi di analisi economica. (Intervento al Convegno di Palermo 12 e 13 dicembre 2002);

<sup>10</sup> G.Turone, Le Tecniche di contrasto del riciclaggio, Roma 1994;

<sup>11</sup> Interrogatorio di Giuffrè Antonino al P.M. di Palermo in data 6.11.2002;

l'aggressione ai patrimoni mafiosi ha un'importanza strategica nell'azione complessiva di contrasto a Cosa nostra e alle altre organizzazioni mafiose.

E ciò per un duplice convincimento: da un lato colpire i patrimoni mafiosi significa – come si è detto - colpire non solo uno dei punti di forza dell'organizzazione, ma anche una delle sue stesse ragioni di esistere; dall'altro lato, sostituire i patrimoni confiscati può essere per Cosa nostra e le altre associazioni mafiose tipiche ('ndrangheta e camorra) più difficile che sostituire un numero anche non irrilevante di affiliati tratti in arresto.

Si può anzi aggiungere che, mentre le due considerazioni che precedono sono in qualche modo comuni a tutte le organizzazioni criminali,<sup>12</sup> vi è un terzo elemento di riflessione sulle caratteristiche proprie di Cosa nostra e delle altre associazioni sopra citate alla base della decisione di aggredire i patrimoni mafiosi: si vuole provocare, in questo modo, per gli *uomini d'onore* la perdita di prestigio nel loro stesso ambiente e – insieme – si mira a privarli di uno strumento di condizionamento della realtà che li circonda, tanto più in terre come le nostre, caratterizzate spesso da condizioni di arretratezza economica e culturale.

Questa diffusa consapevolezza è peraltro puntualmente ribadita nelle relazioni della Commissione Parlamentare, fino alle più recenti approvate il 27 novembre dell'anno scorso (proprio sulle misure di prevenzione) e nel febbraio 2008 (sulla 'ndrangheta).

Proprio queste riflessioni avevano del resto ispirato la Legge 13.9.1982 nr. 646, basata in primo luogo su una analisi di politica criminale maturata in quegli anni con il contributo fondamentale del Giudice Giovanni Falcone e che, da un lato, individuava una delle principali cause della eccezionale pericolosità di Cosa nostra nelle enormi ricchezze di cui l'associazione mafiosa disponeva ma che, dall'altro lato, vedeva *“il vero tallone di Achille delle organizzazioni mafiose nelle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminose più lucrose”*<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Si è infatti osservato che nelle moderne organizzazioni criminali, l'elemento “organizzazione” prevale sull'elemento “singolo elemento”, facilmente sostituibile dal gruppo criminale se sottoposto a pena detentiva e che la pericolosità delle strutture criminali risiede piuttosto nella <<disponibilità di ingenti ricchezze: è l'elemento patrimoniale che orienta le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale, conferisce loro stabilità e determina, in particolare, quell'impulso al reinvestimento che costituisce al tempo stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali>> (Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, pagg. 4-5).

<sup>13</sup> Falcone e Turone, “Tecniche di indagine in materia di mafia, in AA.VV. – Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso, a cura del C.S.M.” Roma 1983, pg. 46.

Le indagini sui patrimoni mafiosi e sul loro riciclaggio hanno dunque un duplice scopo e una duplice valenza: con il sequestro e la confisca dei beni portano, come si è visto, ad un indebolimento dell'organizzazione, e contemporaneamente possono consentire di accertare le responsabilità e il ruolo di soggetti estranei alla "normale" attività criminosa dell'organizzazione e di ricostruire quindi la rete di relazioni e di connivenze di cui essa si può avvalere.

Do per scontato la conoscenza del sistema complessivo delle misure di prevenzione limitandomi solo a ricordare che secondo la Corte Costituzionale<sup>14</sup> la ratio della confisca comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al circuito economico di origine per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo; quindi la ratio della confisca va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso.

Questa riflessione della Corte Costituzionale aiuta secondo me a valutare l'effettiva portata delle modifiche introdotte dalla recentissima legge 24.7.2008 nr.125 che ha convertito con modifiche il D.L. 23.5.2008 nr. 92.

#### B1) I soggetti destinatari delle misure

Premesso che le misure di prevenzione sono un istituto con pochissimi corrispondenti nel panorama giuridico del mondo occidentale, si può sinteticamente dire che nel sistema vigente fino al luglio di quest'anno esse avevano come presupposto non la prova di un reato di cui il soggetto è ritenuto responsabile, bensì il riconoscimento sulla base di indizi<sup>15</sup> di una pericolosità sociale particolarmente qualificata cui consegue l'applicazione, mediante un procedimento di carattere ormai pienamente giurisdizionale, di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno).

---

<sup>14</sup> Sent. n. 335 del 1996

<sup>15</sup> << L' indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario >> (Cass. Sez.Un. 4.6.92, nr.6682, Musumeci, con riferimento – per quanto riguarda il processo penale - all'art.192 c.p.p.)

La confisca a sua volta era di regola necessariamente collegata alla misura di prevenzione personale e doveva dunque essere disposta prima della cessazione di questa.

La stessa legge prevedeva due eccezioni:

- nel caso di <<assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione>>, il procedimento poteva essere continuato o anche iniziato al solo scopo di adottare i provvedimenti di natura patrimoniale (art. 2 ter, comma 7 L.575/1965);
- le misure patrimoniali potevano essere altresì disposte nei confronti di soggetti già sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla misura della libertà vigilata (art. 2 ter citato, comma 8).

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale molto criticato in dottrina, la morte del proposto prima della confisca definitiva non precludeva la prosecuzione del procedimento nei confronti degli eredi al solo fine, anche in questo caso, di irrogare la misura patrimoniale <sup>16</sup>.

Anche in questi casi rimaneva però valido – come ha sottolineato anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale<sup>17</sup> – il principio che il presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione non è l'accertamento di un reato, bensì l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto. <sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Cass. Sez. Unite, 3.7.96, Simonelli

<sup>17</sup> Corte Cost., sentenza 8.10.96, nr. 335, in cui si afferma che <<pur in presenza di un allargamento dello strumento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata – allargamento che, in alcune limitate ipotesi ha fatto venire meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale –, il legislatore è comunque rimasto fermo nel richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata>>.

<sup>18</sup> E' da rilevare che anche le misure di prevenzione sono limitative della libertà personale (anzi possono essere molto più afflittive di altre misure cautelari) e quindi la loro conformità ai principi costituzionali è subordinata all'esistenza della garanzia giurisdizionale nel procedimento di applicazione e sull'osservanza del principio di legalità che esige che le fattispecie di pericolosità siano previste e descritte dalla legge con sufficiente grado di determinatezza (Corte Cost. sent. 22.12.80, nr.177). Per quanto riguarda poi in particolare le misure di prevenzione patrimoniali la dottrina ritiene che esse si inquadrino correttamente nel sistema degli artt. 41 e 42 della Carta Costituzionale sui limiti e sulla funzione sociale della proprietà privata.

Chiarita questa premessa fondamentale, va detto che la Legge 646/1982 ha previsto che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano a coloro che sono <<indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso>> (art. 13 L.646/1982).

Negli anni successivi il legislatore ha poi ampliato le categorie di soggetti cui si possono applicare le misure di prevenzione patrimoniale, ricomprendendovi anche <<i soggetti indiziati di appartenere >> alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, nonché quelli <<che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi>> o << che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose>>, limitatamente però, per questi ultimi, al caso in cui << l'attività da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 644, 648 bis o 648 ter del codice penale ovvero quella di contrabbando >> (art. 14 L. 19.3.90 nr. 55 poi modificato, e ampliato, dalle Leggi 18.2.92 nr. 172 e 7.3.96 nr. 108) .

In concreto, con riferimento a quella che rimane l'ipotesi più importante e più frequente di applicazione di misure patrimoniali, si può rilevare che per << indiziati di appartenere ad associazioni mafiose >> (ex art.1 Legge 575/1965 modificato dalla Legge 646/1982) debbono intendersi coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di fatto di sicuro valore sintomatico, atti a rendere ragionevolmente fondato il sospetto della loro adesione ad una siffatta organizzazione criminosa<sup>19</sup> sotto forma di partecipazione o di concorso esterno.<sup>20</sup>

I due giudizi, quello in sede penale e quello in sede di prevenzione, sono del tutto autonomi: così la Suprema Corte ha sottolineato che <<proprio per l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione della pericolosità sociale non deve essere necessariamente

---

<sup>19</sup> Cass.sent.n.307 del 16.3.1992

<sup>20</sup> Cass., sent. n. 1120 del 1997, secondo cui << nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti "concorrenti esterni", inteso il concetto di "appartenenza" in senso lato, ben diverso da quello di "partecipazione" alla associazione, come inserimento all'interno nella struttura associativa delinquenziale >> .

*formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato, trattandosi di una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, basata sulla utilizzazione di qualsiasi elemento idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice >><sup>21</sup>.*

*In sostanza << è sufficiente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione l'esistenza di meri indizi, senza che essi debbano necessariamente rivestire quella gravità, quella precisione e quella convergenza che il codice di rito richiede ai fini dell'affermazione di colpevolezza >>.<sup>22</sup>*

*Per lo stesso motivo si ritiene che << L'avvenuto proscioglimento ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non costituisce di per sé causa di modifica o di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale poiché l'insufficienza degli elementi probatori ai fini della pronuncia di condanna non corrisponde alla assenza di pericolosità sociale, infatti un giudizio in tal senso può essere espresso anche in presenza di prove insufficienti ad una pronuncia di condanna per il reato associativo>>.<sup>23</sup> (per una critica a questo principio, vedi però Corte Europea dei diritti dell'uomo, 1 marzo 2000, Labita c/ Italia)*

*E' escluso invece che possano essere sufficienti <<...sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, mentre l'indizio è sempre fondato su un fatto certo >>.<sup>24</sup>*

Proprio a ragione dell'adozione di questi criteri valutativi, certamente meno rigorosi di quelli propri del processo penale, le misure di prevenzione si rivelano particolarmente utili nel contrasto a Cosa nostra e in genere alle associazioni di tipo mafioso, specialmente per quelle situazioni in cui il *modus operandi* e l'articolazione dell'organizzazione criminale siano logicamente desumibili da significativi elementi sintomatici, (quali possono essere i rapporti interpersonali e di cointeressenza economica), ma in cui mancano fonti dirette di prova (come le dichiarazioni di collaboratori di giustizia) sulla struttura interna dell'organizzazione criminale.

<sup>21</sup> Cass. Sez.I, 20.1097 nr.5840

<sup>22</sup> Cass., Sez. I, 21.10.99 nr. 5786; conf. Cass. Sez. VI, 7.4.97, 1503, Crimi.

<sup>23</sup> Cass. sez. I, 21 febbraio 1994, Rao; in senso conforme Cass. Sez. Un. 3.7.96, Simonelli

<sup>24</sup> Cass. Sez. I, 22.6.87, Amato; in senso conforme Gialanella, op.cit.pag.249; Fiandaca, op.cit., pag.121-122

Poiché l'appartenenza ad un sodalizio criminale di stampo mafioso implica una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto), si ritiene che al fine di escludere l'attualità della pericolosità sociale, e quindi di evitare l'applicazione di misure di prevenzione, occorra la prova del recesso personale dall'organizzazione o della dissoluzione di quest'ultima.<sup>25</sup>

L'esistenza nel senso così chiarito di "indizi" d'appartenenza del soggetto a una associazione di tipo mafioso giustifica non solo l'adozione di misure preventive a carattere personale, ma altresì l'esperimento di indagini finalizzate a colpire il patrimonio del soggetto con misure preventive di carattere patrimoniale.

La nuova legge ha apportato modifiche certamente significative.

Infatti, l'art. 10, comma 1°, lett. a), della L. 24 luglio 2008 n. 125, ha ricompreso tra i soggetti destinatari tutti coloro che sono indiziati dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., e, quindi non soltanto gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ma anche i soggetti indiziati di partecipazione ad associazione dedita alla riduzione ed al mantenimento in schiavitù o servitù, alla tratta di persone ed all'acquisto ed alienazione di schiavi, ai soggetti indiziati della consumazione di tali delitti in materia di schiavitù, del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni, dei delitti di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, dei delitti in materia di associazione finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati.

Con la nuova formulazione l'art. 1 della legge 575/1965 viene quindi a ricomprendere esplicitamente i soggetti indiziati di tutti i reati aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991; va però detto che, secondo me, la novità è più apparente che reale, dato che la giurisprudenza aveva già chiarito come il concetto di "appartenenza" all'associazione di stampo mafioso è più ampio rispetto a quello di partecipazione organica al sodalizio criminoso, ricomprendendovi ogni comportamento che, pur non

---

<sup>25</sup> Cass. Sent. n. 2019 del 1995. Secondo Cass., Sent.2348/1997 "il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa"

realizzando il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sia tuttavia funzionale agli interessi della consorceria criminale<sup>26</sup> (cfr. Cass. Sez. VI, 17 marzo 1997, Prisco, secondo la quale, il concetto di appartenenza va inteso in senso lato, ben diverso da quello di partecipazione all'associazione come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale, con estensione anche a coloro che vanno definiti come concorrenti estemi, cosicchè normalmente – anche se non necessariamente - tutti i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/1991 sono ritenuti sintomatici dell'appartenenza all'organizzazione mafiosa). Naturalmente questa lettura per così dire riduttiva nel senso che nega che la nuova formulazione comporti di per sé un allargamento del novero dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione è dovuta a quanto fra poco dirò sulla persistenza del requisito della pericolosità sociale.

E' invece un elemento di novità la esplicita previsione dell'applicabilità delle misure di prevenzione alle associazioni straniere

La novità più significativa della Legge 125/2008 deriva invece, a seguito di un contorto sistema di rinvii normativi, dall'abrogazione dell'art. 14 L. 19 marzo 1990 n. 55 che estendeva già le disposizioni della L. n. 575/1965 ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) L. n. 1423/1956 quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli arti 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis o 648 ter c.p. ovvero a quella di contrabbando. E invero tale previsione viene in qualche modo "recuperata" dall'art. 19 L. 22 maggio 1975 n. 152, modificato dall'art. 13 della L. 3 agosto 1988 n. 327, che prevede "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1975 si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1) e 2) della L. 27 dicembre 1956 n. 1423"<sup>27</sup>.

Pertanto, in forza di tale norma, è da ritenere che le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale si applichino anche ai soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi ed a coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivano

---

<sup>26</sup> cfr. Cass. Sez. VI, 17 marzo 1997, Prisco, secondo la quale, il concetto di appartenenza va inteso in senso lato, ben diverso da quello di partecipazione all'associazione come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale, con estensione anche a coloro che vanno definiti come concorrenti estemi.

<sup>27</sup> La giurisprudenza della S. C. (cfr. Cass., Sez. I, 2.02.2006/02.05.2006 n. 15038) aveva ritenuto che "le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca... sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 L. n. 1423/1956, poiché il rinvio di cui all'art. 19 L. n. 152/1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto fonte, in sostituzione, modificazione od integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale".

abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose senza neanche la limitazione ai reati che erano specificati dall'art. 14 Legge 55/1990.

In tal modo si possono, per così dire, "recuperare" ai fini dell'applicazione delle misure patrimoniali anche i delitti di usura, estorsione e riciclaggio non collegati ad attività di carattere mafioso, purchè abbiano la caratteristica dell'abitudine prevista dalla norma di riferimento (e cioè i numeri 1) e 2) dell'art. 1 della L. n. 1423/1956), mentre non sarà sufficiente il solo presupposto della commissione di delitti che di per sé non siano indicativi di tale abitudine (peraltro di solito ricorrente nei reati indicati dall'art. 14 Legge 55/1990).

Il problema fondamentale che la legge del luglio 2008 pone è se per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali sia sufficiente la condizione di indiziato di uno dei delitti indicati nel "nuovo" art.1 o nel "nuovo" art. 19 o se occorra, comunque, sempre una valutazione di pericolosità sociale.

Invero la norma non lo richiede espressamente e i primi commenti sul punto sono assai contrastanti<sup>28</sup>.

A mio parere, invece, la modifica normativa non è tale da comportare una tale "rivoluzione" dell'intero sistema ed è piuttosto l'effetto di una infelice interpolazione in una fattispecie (l'art. 1 nella sua formulazione originaria) che prevedeva una pericolosità sociale presunta che derivava direttamente dalla condizione di indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso di altre fattispecie (quelle dei reati aggravati ex art. 7 D.L. 152/1991) che tale pericolosità comportano di regola, ma non necessariamente.

Un'interpretazione conforme ai principi generali del sistema della prevenzione e costituzionalmente orientata dovrebbe condurre ad affermare che sia comunque necessario un giudizio di pericolosità sociale<sup>29</sup>; del resto anche prima della modifica normativa del luglio 2008 la presunzione di pericolosità sociale degli "indiziati di appartenere ad organizzazioni di tipo mafioso" era pur sempre una presunzione juris tantum per la quale era possibile la prova contraria.

Si aggiunga che la Corte Costituzionale aveva più volte affermato che le fattispecie

---

<sup>28</sup> Per L. Filippi, Il sistema delle misure di prevenzione dopo la controriforma del 2008, pag.16 segg., in Incontri di studio del C.S.M. settembre 2008, non sarebbe più necessario il giudizio di pericolosità sociale del soggetto, con un (ulteriore) profilo di incostituzionalità dell'intero sistema della prevenzione,

<sup>29</sup> nello stesso senso, S. Laganà, Le novità legislative in materia di prevenzione, 2008, ined.

normative di pericolosità hanno un valore presuntivo che deve essere confermato in concreto riscontrando l'attualità della pericolosità sociale<sup>30</sup>

Infine, non si può fare a meno di aggiungere che se non si accoglie l'interpretazione qui sostenuta si dovrebbe riconsiderare *ex novo* il significato da attribuire, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, alla qualifica di "indiziato di appartenenza" e di "indiziato della consumazione dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.", non potendo certo fare scaturire conseguenze di estrema gravità dalla semplice iscrizione di un soggetto nel Registro delle notizie di reato.

## B2) L'applicazione disgiunta delle misure patrimoniali.

Le osservazioni finora svolte sulle modifiche normative introdotte dalla Legge 125/2008 trovano il loro ulteriore sviluppo nell'interpretazione di quella che è, o forse vorrebbe essere, la novità più significativa di questa ennesima "miniriforma".

Intendo riferirmi al comma 6 bis , inserito nell'art. 2 bis L. n. 575/1965, secondo cui *"Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso procede nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa."*

In realtà, la possibilità di proporre disgiuntamente da quella personale la misura di prevenzione patrimoniale era contemplata anche dalla normativa precedentemente in vigore, ma in limiti assai più ristretti che, comunque, legavano indissolubilmente la misura patrimoniale a quella personale che ne costituiva, in ogni caso (con la sola eccezione di assenza, residenza e dimora all'estero del proposto), un presupposto ineludibile.

Era possibile, infatti, ai sensi del sesto comma dell'art. 2 ter , proporre ed adottare i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni o congiuntamente ad una richiesta di natura personale o separatamente, ma solo nel caso in cui la misura personale, **già applicata, fosse ancora in corso o, meglio, non fosse ancora cessata**, (addirittura l'esecuzione potrebbe non essere ancora iniziata, come spesso avviene nel caso di

---

<sup>30</sup> Corte Cost. 17.3.1969 n. 32 in Giur.Cost. 1969, 447

sorvegliato in stato di detenzione).

In tutti questi casi, è evidente, resta salvo il collegamento tra la misura patrimoniale e la pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti la misura viene richiesta od applicata.

Il nuovo comma 6 bis prevede invece la possibilità di una richiesta/applicazione della misura patrimoniale **disgiunta** da quella personale.

Quale è il senso e la portata di questa norma, che non era presente nel testo del decreto legge ed è stata introdotta su iniziativa parlamentare, senza porsi il problema del coordinamento con il comma 6 dell'art. 2 bis della legge, che è rimasto in vigore?

Secondo alcuni tra i primi che hanno formulato ipotesi di interpretazione, la norma non avrebbe alcuna reale portata innovativa e si limiterebbe a una mera 'ricognizione dell'esistente', della possibilità, cioè, già sancita dal comma 6 dell'art. 2 bis della legge 575/1965, che rimane in vigore, di proporre la misura patrimoniale separatamente dalla personale, ma dopo l'applicazione di questa.

Premesso che siamo ancora nella fase iniziale del dibattito e che non risultano decisioni giurisprudenziali, questa tesi non mi sembra convincente perché renderebbe la previsione di cui al comma 6 bis una norma *inutiliter data*.

Secondo i principi generali appare quindi preferibile una interpretazione che attribuisca alla nuova previsione di legge un valore concreto, anche se probabilmente molto meno significativo di quanto possa essere apparso ad una prima lettura o anche nel corso del dibattito parlamentare.

Questa interpretazione deve però sempre muovere, a mio avviso, dal principio che anche in caso di proposizione di una misura patrimoniale "disgiunta" da una richiesta di misura personale il giudice della prevenzione dovrà valutare la sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale delineati dall'art. 1 della L. n. 575/1965 (nuovo testo) o di quelli previsti dall'art. 19 L.n. 152/1975: se così non fosse si porrebbero insuperabili questioni di legittimità costituzionale.

In pratica si può immaginare una concreta ipotesi di applicazione della nuova norma: i soggetti legittimati alla proposizione possono scegliere la strada di promuovere la misura patrimoniale svincolata dalla personale e, in tal caso, devono dare la prova della connessione tra l'acquisizione del bene di cui viene chiesto il sequestro e la confisca e

l'attività illecita di cui all'art. 1 L. n. 575/1965 e delle norme integrative.

Rimane sempre possibile, poi, l'altra ipotesi (l'unica fino ad oggi prevista dalla norma) e cioè che i soggetti legittimati, pur potendo scegliere la strada di una richiesta unitaria tra misura personale e misura patrimoniale, preferiscano rinviare - per ragioni di indagini, per valutazioni di opportunità, per completare l'acquisizione della documentazione necessaria - la richiesta patrimoniale ad un momento successivo.

### B.2.1 La misura patrimoniale e la morte del soggetto interessato

L'interpretazione così proposta è peraltro coerente con l'altra rilevante novità contenuta nella Legge 125/2008, relativamente alla possibilità di adottare misure di prevenzione patrimoniale su beni appartenenti o nella disponibilità di un soggetto deceduto; è infatti del tutto evidente che anche in questo caso vi è una separazione tra la misura di prevenzione patrimoniale e quella personale.

Per essere più precisi, la nuova legge contiene in proposito due diverse previsioni, formulate nei due periodi successivi dello stesso comma.

*“Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa”.*

L'uso del termine “proposto” non deve ingannare, non deve cioè far ritenere che è necessario che l'applicazione della misura di prevenzione sia già stata “proposta” nei confronti di un soggetto (ancora) in vita.

E invero, anche se il soggetto fosse già deceduto prima della proposta, da un punto di vista strettamente tecnico questa sarebbe sempre indirizzata nei suoi confronti: egli sarebbe cioè il “proposto” e non i titolari dei beni di cui si chiede la confisca.

Peraltro, se così non fosse non si spiegherebbe la previsione contenuta nel periodo successivo (*“Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento”*), espressione formulata in termini di ipotesi alternativa che rende quindi possibile l'altra ipotesi e cioè che la morte si sia già verificata *non nel corso del procedimento*, ma prima del suo inizio.

Peraltro va ricordato che già la Corte di Cassazione, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 3 luglio 1996, Simonelli, aveva ritenuto che la morte del proposto sopravvenuta all'accertamento giurisdizionale della pericolosità sociale (p. es. in secondo grado) consentisse l'applicazione della misura patrimoniale.

La norma citata consacra esplicitamente questo indirizzo giurisprudenziale ma va oltre di esso.

Coerentemente a quanto finora si è detto, si deve ritenere che l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 1 L. n. 575/1965 nei confronti del soggetto successivamente deceduto va riferito al momento della formulazione della proposta, con la precisazione, che discende dall'analisi finora fatta, che tale accertamento, **in caso di misura disgiunta**, dovrà in via incidentale essere effettuato dal giudice del prevenzione, mentre, **in caso di richiesta differita**, l'applicazione di una misura personale costituirà già il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti del soggetto proposto e successivamente deceduto.

La conferma che la norma va oltre quello che era stato fino ad oggi l'orientamento della Suprema Corte è data dal comma 11° dell'art. 2 ter, introdotto dall'art 10, lett. d) n. 4), L. n. 2008/125, secondo cui *“La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso”*.

La formulazione della norma rende chiaro che in questo caso la richiesta patrimoniale può essere avanzata nei confronti di soggetto già deceduto, dato che il termine temporale dei cinque anni non può che riferirsi ad un procedimento che inizia dopo la morte del soggetto; né si può pensare che esso si riferisca alla sola ipotesi di confisca “per equivalente” introdotta dal comma precedente.

Anche in un'ipotesi del genere dovrà certamente essere svolta dal Tribunale di prevenzione una valutazione pregiudiziale sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. n. 575/1965. Si tratterà di una valutazione *ex novo* se nei confronti del soggetto non era stata già applicata una misura di prevenzione personale; in caso contrario l'accertamento del giudice della prevenzione si limiterà alla valutazione della connessione tra la già accertata pericolosità sociale ed i beni di cui viene richiesto il sequestro e la confisca.

Conclusivamente, su questo punto, mi sembra che si possa dire che le nuove

previsioni della Legge 125/2008 si pongano sulla scia della decisione della Corte Costituzionale,<sup>31</sup> già ricordata all'inizio, secondo cui la *ratio* della confisca comprende, ma eccede, quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al circuito economico di origine per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo; quindi la *ratio* della confisca va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso.

Secondo alcuni interpreti esse costituiscono, anche, un passo avanti nella direzione di considerare "la pericolosità della cosa in sé", indipendentemente dalla relazione con l'agente e gli stessi interpreti vedono in ciò una ennesima ed inaccettabile anomalia del sistema delle misure di prevenzione.

Credo invece che qui il legislatore sia stato mosso da altre valutazioni sulla necessità di dimostrare che "il delitto non paga", specie in un contesto, quello del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, che non ha carattere di fenomeno individuale e momentaneo, ma, all'opposto, di fenomeno collettivo e protratto nel tempo.

#### C. Problemi applicativi Indagini penali e misure di prevenzione.

Cercherò invece di trattare sinteticamente, secondo il tema assegnato dagli organizzatori, alcuni problemi applicativi relativi alla confisca.

Vorrei però prendere le mosse da una citazione da "Il giorno della civetta". Sono parole del protagonista, il cap. Bellodi : "*...E' inutile tentare di incastrare nel penale un uomo come costui: non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre. Ed è inutile, oltre che pericoloso, vagheggiare una sospensione di diritti costituzionali ... bisogna sorprendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale...bisognerebbe, di colpo, piombare sulle banche, mettere mani esperte nella contabilità, generalmente a doppio fondo, ...revisionare i catasti. ... soltanto così ad uomini come don Mariano comincerebbe a mancare il terreno sotto i piedi.*"

Queste parole offrono secondo me lo spunto per una duplice riflessione.

Da un lato, credo che sia giusto prendere atto di quanto siano cambiate le cose in 40 anni.

---

<sup>31</sup> Sent. n. 335 del 1996

Oggi certo non sarebbe più possibile affermare, come faceva il cap. Bellodi, <<è inutile tentare di incastrare nel penale un uomo come costui: non ci saranno mai prove sufficienti il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre >>.

Decine di sentenze di condanna nei confronti non solo di associati mafiosi, killer ed estortori, ma anche di professionisti, imprenditori, esponenti della burocrazia e delle istituzioni ci fanno misurare il cammino percorso dal tempo delle sistematiche assoluzioni per insufficienza di prove.

E questo, come giustamente diceva Sciascia, senza <<sospensione dei diritti costituzionali>>.

La seconda parte, invece (<<bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale...bisognerebbe, di colpo, piombare sulle banche, mettere mani esperte nella contabilità, generalmente doppio fondo...revisionare i catasti ...>>)) coglie l'esigenza di fondo (colpire i patrimoni illeciti), ma sottovaluta inevitabilmente la complessità del problema perché risente di una realtà economica, quella della fine degli anni 50, certamente molto meno complessa di quella attuale.

Anzi, in questo campo l'evoluzione c'è stata, ancor più accentuata, negli anni più recenti.

E' infatti ben noto a tutti gli operatori del settore che nei primi anni dopo l'introduzione della Legge Rognoni-La Torre, e cioè dal settembre 1982 fino all'inizio degli anni '90, i patrimoni mafiosi erano costituiti principalmente da beni immobili (case e terreni), ovvero da attività imprenditoriali (per lo più nel settore agricolo o in quello edilizio), intestate direttamente agli appartenenti a Cosa Nostra o ai loro più stretti familiari, cosicché fu relativamente facile innanzitutto individuarli e poi adottare provvedimenti di sequestro e di confisca approfittando del fatto che i titolari di questi beni avevano di solito dichiarato al Fisco redditi scarsamente significativi o addirittura non avevano presentato dichiarazione dei redditi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sull'evoluzione della mafia siciliana dagli anni '50 all'epoca attuale, v. TURONE, *il delitto di associazione mafiosa*, Milano, Giuffrè, 1995, pagg. 47-58. e la bibliografia ivi citata. In sintesi, può osservarsi che in Sicilia, tra gli anni '50 e gli anni '60, Cosa nostra, dopo aver subito, al momento del trasferimento nei grandi centri urbani dei suoi principali interessi, prima radicati nel mondo rurale, una riduzione del proprio consenso sociale e dei propri spazi di manovra, poté poi recuperare prestigio presso consistenti strati della popolazione grazie all'accumulazione illegale di ricchezza, anche attraverso attività formalmente lecite come quella dell'edilizia, in cui cominciarono a svilupparsi le prime imprese mafiose.

Gli anni '70 hanno poi visto una forte espansione della dimensione imprenditoriale del potere mafioso. Gli enormi profitti accumulati attraverso un complesso intreccio tra attività economiche formalmente lecite ed attività criminose quali il traffico di stupefacenti ed il *racket* organizzato hanno ampliato in modo esponenziale le dimensioni dell'imprenditorialità mafiosa formalmente lecita, nella quale sono stati trasferiti metodi fondati sulla forza di

Da allora, però, i componenti delle organizzazioni mafiose sono corsi ai ripari ricorrendo ad una serie di accorgimenti:

- in primo luogo, hanno ampiamente diversificato le modalità di investimento delle ricchezze illecitamente accumulate riducendo in misura notevolissima l'acquisizione dei beni immobili e privilegiando altre forme di ricchezza più difficilmente individuabili;
- in secondo luogo, hanno fatto ricorso a prestanome estranei alla cerchia familiare e per i quali dunque non valgono le presunzioni dell'art. 2 bis e seguenti Legge 575/1965;
- in terzo luogo, hanno curato di "mascherare" e/o "giustificare" i movimenti di denaro con tutti i più sottili accorgimenti che possono essere suggeriti da esperti delle tecniche commerciali, tributarie, finanziarie e così via;
- in quarto luogo, hanno intensificato gli investimenti all'estero, come dimostrano alcuni elementi acquisiti in sede processuale.

Di fronte a questa nuova situazione è ormai diffusa la consapevolezza che le classiche indagini bancarie e patrimoniali, quelle cioè sulla persona sospettata di appartenere a Cosa Nostra e dei suoi prossimi congiunti, si rivelano scarsamente utili.<sup>33</sup>

E però l'espletamento delle indagini patrimoniali, che dovrebbero nell'intenzione del legislatore <<*non lasciare alcuna zona d'ombra nella 'radiografia' patrimoniale*

---

intimidazione. Si sono così delineati i caratteri tipici dell'impresa mafiosa, la quale gode sulle altre imprese di particolari vantaggi competitivi consistenti nello scoraggiamento della concorrenza, nella compressione salariale (anche per effetto dell'evasione contributiva insita nell'utilizzazione del "lavoro nero"), nella maggiore fluidità della manodopera occupata, nelle maggiori solidità ed elasticità di tipo finanziario derivanti dalla disponibilità di capitali generati dal circuito delle attività illegali. Sui caratteri dell'impresa mafiosa v. TURONE, op. cit., pagg. 198-201, il quale la definisce come <<*un'impresa commerciale nel cui patrimonio aziendale rientrano, quali componenti anomale dell'avviamento, la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*>>.

<sup>33</sup> L'art. 2 bis commi 1,2 e 3 Legge 575/1965 conferiscono al Questore, al Direttore della D.I.A. e al Procuratore Distrettuale della Repubblica il potere-dovere di procedere, anche a mezzo della Guardia di Finanza o della Polizia Giudiziaria, ad indagini patrimoniali preliminari, non solo nei confronti del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso e che possa essere destinatario di una proposta di misura di prevenzione personale, ma anche nei confronti del coniuge, dei figli, di coloro che hanno convissuto con il medesimo soggetto negli ultimi cinque anni, e delle persone fisiche o giuridiche, società consorzi o associazioni del cui patrimonio lo stesso soggetto può disporre direttamente o indirettamente.

Si tratta di indagini concernenti il tenore di vita, le disponibilità finanziarie, il patrimonio e le attività economiche facenti capo al soggetto, anche allo scopo di individuarne le fonti di reddito. Viene accertato, in particolare, se il soggetto sia titolare di licenze, autorizzazioni, concessioni e abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, sia titolare di iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, sia beneficiario di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche. Poteri analoghi sono poi conferiti al Tribunale nella fase successiva alla proposta.

dell'indiziato di prevenzione>>) <sup>34</sup>, rischia di essere addirittura controproducente nella misura in cui assorbe le risorse disponibili (scarse e comunque certamente insufficienti di fronte alla vastità del compito) nel cercare di “radiografare” una realtà in continua evoluzione e che sfugge loro per la sua stessa natura.

Invero l'ambito delle investigazioni condotte ex art. 2 bis L.575/1965 è potenzialmente vastissimo, comprendendo le conservatorie dei registri immobiliari, l'anagrafe tributaria, gli archivi notarili, il pubblico registro automobilistico, il registro navale, gli istituti di credito, le società finanziarie, i fondi di investimento, gli uffici della Pubblica Amministrazione e così via.

Se solo si pensa che le società finanziarie in Italia erano, fino a pochi anni fa, circa 23.000 mentre gli istituti di credito erano circa 1300, <sup>35</sup> è facile capire che una richiesta “indiscriminata” di informazioni non può che portare a ottenere in tempi “biblici” risultati pressochè nulli con un enorme spreco di risorse. <sup>36</sup>

E' evidente che bisogna procedere ad accertamenti “mirati” e rivedere le stesse tecniche di indagini.

Per essere realmente utili, le **indagini economico-patrimoniali presuppongono allora una complessa attività investigativa**, incentrata sull'individuazione di imprese a rischio per la presenza di azionisti o finanziatori inseriti in organizzazioni criminali ovvero di soggetti a questi legati da rapporti familiari, di clientela o di affari, e sulla ricerca di indici di pericolosità come, ad esempio, la costituzione di società di capitale a ristretta base azionaria e con capitale minimo, la partecipazione societaria di soggetti, molto giovani o molto anziani, privi dei mezzi finanziari che la giustifichino (chiaro indice di una interposizione personale).

Così, in base all'esperienza concreta è maturata, accanto alla consapevolezza del valore, che ho volutamente definito strategico, dell'aggressione ai patrimoni mafiosi, anche la consapevolezza della necessità di utilizzare ai fini di questa aggressione tutte le risultanze delle indagini eseguite nell'ambito del procedimento penale e viceversa, sia pure meno frequentemente, di utilizzare anche in sede penale le acquisizioni raggiunte nel corso del procedimento di prevenzione.

<sup>34</sup> Fumu, Commento all'art. 1 L. 19.3.90 nr. 55 in *Legisl. Pen.* 1991, pag. 391

<sup>35</sup> Nanula, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente.* Milano 1999, pag. 32.

<sup>36</sup> Turone, “Le strategie di contrasto dell'economia criminale in *Quest. Giust.* 1994, pag. 49

E invero di fronte al livello di segretezza raggiunto dalle organizzazioni mafiose, e alle cautele da esse adottate a protezione dei patrimoni illecitamente acquisiti, la prova non può più essere raggiunta con semplici informative di polizia (come avveniva una volta), ma solo con i più sofisticati strumenti offerti dal processo penale: dichiarazioni di testimoni e di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, indagini bancarie, patrimoniali, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione ecc..

### C.1 I titolari del potere di proposta.

Di questa esigenza si è fatta carico la Legge 125/2008 che, recependo una richiesta formulata ormai da anni da tutti gli addetti ai lavori, ha ridisegnato completamente le competenze in materia di potere di proposta delle misure di prevenzione in modo da risolvere la contraddizione del sistema finora vigente per il quale era il Procuratore Distrettuale a svolgere le indagini antimafia (*rectius*: per i reati di cui all'art. 51 c.3 bis c.p.p.) e a conoscere quindi ogni notizia utile anche ai fini dell'aggressione ai patrimoni mafiosi, ma era solo il procuratore della Repubblica presso i singoli Tribunali ad avere il potere di proposta ai sensi della Legge 575/1965.

A seguito delle modifiche introdotte dalla nuova legge può oggi individuarsi una duplice competenza:

- Quella del procuratore della Repubblica distrettuale, del P.N.A. (solo per le misure personali), del Questore e del Direttore della D.I.A., per le persone indiziate di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o similari e per le persone indiziate di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.;
- Quella del procuratore della Repubblica del circondario in cui dimora la persona pericolosa ai sensi dei numeri 1) e 2) L. n. 1423/1956. (anche questa competenza del Procuratore circondariale è da ritenersi esclusiva dato che la formulazione normativa prevede, nei casi di cui al 1° comma dell'art. 19, che le competenze spettanti al procuratore distrettuale sono “attribuite” al procuratore circondariale).

Poiché, però, la norma limita il trasferimento di competenze dal procuratore distrettuale al procuratore circondariale, è da ritenere che la stessa non incida sulle competenze, pure di carattere generale, attribuite agli altri organi: il P.N.A., il questore ed il Direttore della D.I.A. . Anche tali organi, che ripetono le competenze dell'art. 19

dal rinvio formale della norma alle disposizioni della L. n. 575/1965, potranno, pertanto, proporre misure personali e patrimoniali ai sensi della L. 575/1965 nei confronti delle persone pericolose ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2), L. n. 1423/1956, anche in concreto chi potrà avere un reale interesse ad esercitare tale potere in questo settore sarà, con ogni probabilità, soltanto il Questore.

Quanto alle funzioni da esercitare in udienza per procedimenti di cui all'art. 19 L. n.152/1975, la norma prevede che tali funzioni possano essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, per ipotesi, essendo la competenza del Tribunale di prevenzione di natura provinciale e non distrettuale, può essere diverso sia dal procuratore circondariale che dal procuratore distrettuale.

Invece le funzioni di pubblico ministero nelle udienze relative ai procedimenti di prevenzione “antimafia” sono attribuite in via generale dal comma 3° dell'art. 2 L. n. 575/1965 al procuratore distrettuale.

Non è stata invece colta l'occasione di attribuire al procuratore distrettuale le funzioni di coordinamento tra le diverse autorità proponenti (vuoi nella forma del nulla osta vuoi in quella del preventivo avviso di deposito) auspicata da tempo e che era accennata nel precedente disegno di legge governativo.

L'esigenza di un tale coordinamento, oggi affidato ai buoni rapporti personali ed alla responsabilità istituzionale dei diversi titolari del potere di proposta, è tutt'altro che teorica: si pensi, per esempio, alla proposizione di una richiesta di prevenzione da parte di una Procura della Repubblica non Distrettuale o da parte degli altri organi legittimati (Questore e Direzione Investigativa Antimafia) quando, da parte della Procura Distrettuale, sono ancora in corso indagini sul soggetto proposto, con la duplice conseguenza di incidere immediatamente sull'efficacia delle indagini in corso e di non potersi avvalere in tempo utile dei risultati di quelle indagini.

E' ancora il procuratore distrettuale, coerentemente con il nuovo sistema di competenze, a poter richiedere le «ulteriori indagini e verifiche» ai fini dei provvedimenti di «sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni» nel caso di infiltrazioni mafiose, nonché il sequestro “precauzionale” durante tale sospensione temporanea (art. 3-quater l. n. 575/1965).

Si è in questo modo realizzato un sistema delle misure di prevenzione caratterizzato da un “doppio binario”, distinto, da una parte, per le persone dichiarate socialmente

pericolose a norma della l. n. 1423 del 1956, e, dall'altra, per quelle pericolose ai sensi della l. n. 575 del 1965.

Infine la “novella” del 2008 si occupa di rafforzare il ruolo di impulso e di coordinamento del procuratore nazionale antimafia anche in materia di misure di prevenzione. Infatti con la modifica dell'art. 110-ter dell'ordinamento giudiziario i poteri del P.N.A. sono ampliati fino a coincidere con l'ambito di attribuzioni di cui all'art. 371-bis c.p.p., con la possibilità anche dell'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali «per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale», escludendo così applicazioni generalizzate.

## C.2 I criteri di giudizio

Riprendendo l'argomentazione interrotta sull'importanza di utilizzare anche ai fini di prevenzione le risultanze delle indagini penali si deve ribadire che sono state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia pure con tutti i limiti propri di questo strumento, limiti ancora più accentuati nel campo delle indagini patrimoniali, come ricordato ancora poco fa, e sono state le intercettazioni telefoniche e ambientali (ma soprattutto queste ultime), che hanno consentito negli anni più recenti di raggiungere risultati anche estremamente positivi su due punti essenziali:

- da un lato, individuare molti prestanome degli esponenti mafiosi al di fuori della cerchia familiare, che quindi non avrebbero mai potuto essere individuati in altro modo e sui quali è poi possibile svolgere con risultati positivi accertamenti patrimoniali “mirati”;
- da un altro lato, accertare che attività economiche (soprattutto imprenditoriali) apparentemente lecite facenti capo direttamente o indirettamente a persone riconosciute appartenenti all'organizzazione mafiosa possono e devono essere oggetto di sequestro e confisca perché gestite con “metodi mafiosi”, se così per brevità si può dire, in modo tale cioè da costituire, al di là delle apparenze e al di là di ogni schermo contabile e documentario, <<frutto di attività illecite>> o <<reimpiego>> delle stesse (cfr. art.2 ter comma 2 Legge 575/1965).

In questa ipotesi esaminata da ultimo, e cioè quando le risultanze delle indagini processuali dimostrano che una attività economica, e in particolare una attività imprenditoriale, è <<frutto di attività illecita>> (si pensi, per esempio, al caso in cui – come di fatto è avvenuto – dalle intercettazioni ambientali risulta che una società si aggiudica un contratto o una fornitura dopo avere estromesso con l'intimidazione i potenziali concorrenti) ovvero è <<reimpiego di attività illecite>> (si pensi, per riferirci ad un altro caso recente, all'ipotesi che vengano registrate le conversazioni in cui vengono decise le modalità di investimento dei profitti di un importante traffico di stupefacenti), si può ottenere quello che a me sembra un risultato concreto di straordinario rilievo: si può cioè giungere a disporre il sequestro di beni di valore anche ingenti in tempi rapidissimi e cioè appena utilizzabili quelle specifiche risultanze processuali.

E anzi il sequestro prima e la confisca poi possono essere disposti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza neanche bisogno di attendere l'esito degli accertamenti di carattere più propriamente economico-finanziario (accertamenti bancari, dichiarazione dei redditi), che richiedono un'attività spesso lunga e defaticante, e così superando uno dei limiti più vistosi del sistema delle misure di prevenzione.

E infatti è evidentemente del tutto inutile svolgere accertamenti sull'eventuale sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio acquisito quando l'illecita provenienza di beni specificamente individuati risulta autonomamente da sicuri elementi di prova e questo supera a sua volta molte perplessità sulla conformità ai principi costituzionali dei meccanismi di valutazione della prova nel sistema della prevenzione.

Dunque, su questo primo punto di riflessione, credo - anche sulla base dell'esperienza concreta, non solo che debba essere continuato il sistema normativo c.d. del “doppio binario” (che vede l'operatività contemporanea di strumenti della prevenzione e strumenti di diritto penale), ma che è irrinunciabile l'utilizzazione, anche ai fini della confisca di prevenzione, di tutte le risultanze delle indagini penali che hanno un'ampiezza, una profondità e anche una disponibilità di risorse che le indagini solo di prevenzione molto difficilmente potranno mai avere. Ferma restando naturalmente, ma questo è responsabilità di magistrati e polizia giudiziaria, di tenere

sempre presente l'obiettivo della confisca dei beni accanto a quello della condanna delle persone fisiche responsabili del reato.

Prima ho fatto riferimento alla possibilità che dalle indagini emerga direttamente – e indipendentemente dalla sproporzione fra redditi e patrimonio la prova che un determinato bene sia <<frutto di attività illecita>> o di <<reimpiego delle stesse>> (art. 2 ter comma 2 Legge 575/1965).

Questa considerazione porta ad altre riflessioni su uno dei punti di crisi del sistema della prevenzione e cioè quello della sperequazione fra beni sequestrati e beni di cui è disposta la confisca.

Anzi, l'ultima e più recente relazione della Commissione Parlamentare Antimafia segnala che è proporzionalmente crescente, negli ultimi anni, il numero dei provvedimenti di rigetto delle richieste di confisca di beni sequestrati.

Questo fenomeno è in buona parte fisiologico perché il sequestro è adottato “inaudita altera parte” e quindi il soggetto titolare del bene o che ne ha la disponibilità può fare valere le sue ragioni solo nella fase successiva.

Ed anche su questo è intervenuta la recente Legge 125/2008 per quanto attiene la fase della confisca mentre sono rimasti immutati i requisiti previsti per il sequestro dei beni, che – ai sensi dell'art.2 ter, comma 2 Legge 575/1965 – può essere disposto dal Tribunale *a condizione che ricorra una delle seguenti circostanze:*

- I. <<quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta>>,
- II. *ovvero* <<quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi costituiscono il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego>> (art. 2 ter, comma 2 Legge cit.)

Si tratta di un formula complessa, ma a ben guardare credo si possa dire che la seconda proposizione comprenda in sé la prima, nel senso che la sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati o attività svolte costituisce di per sé, per esplicita previsione normativa, base indiziaria sufficiente per ritenere che i beni costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Al sequestro segue, entro il termine di un anno (prorogabile di altri 12 mesi) la confisca <<dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza>> (art. 2 ter, comma 3 Legge cit.).

Questa norma, nel testo previgente sopra riportato, aveva posto un delicato problema interpretativo perché ci si è chiesti se essa non creasse una forma di inversione dell'onere della prova, ma la giurisprudenza della Cassazione aveva finito con il ritenere che la legge imponesse alla difesa un semplice <<onere di allegazione>> nel senso che è il proposto (o il terzo titolare di diritti reali sul bene) che ha interesse <<a fornire elementi diretti a sminuire o elidere l'efficacia indiziante di quelli dedotti dalla controparte >><sup>37</sup>, e che hanno portato al sequestro dei beni nel senso che, se il proposto assolve l'onere di allegazione in ordine alla legittima provenienza dei beni sequestrati e l'eventuale verifica del Tribunale ha esito positivo, vengono ad essere neutralizzati gli elementi già prospettati dall'accusa al momento del sequestro; è allora il P.M. che deve fornire nuovi elementi che siano in grado di contrastare le allegazioni di parte.

Se invece il proposto non ha assolto al suo onere di allegazione, nulla deducendo a proprio favore, il Giudice dovrà solo verificare che permangono gli indizi che avevano giustificato il sequestro.<sup>38</sup>

La nuova legge ha invece sostituito il primo periodo del 3° comma dell'art. 2 ter L. n. 575/1965 (che prevedeva "con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza") con il seguente: "con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

---

<sup>37</sup> Gialanella. Patrimoni di Mafia. La Prova, il sequestro, la confisca, le garanzie. Napoli 1998, pag. 125; Fiandaca, op.cit. pag. 123

<sup>38</sup> Cass. Sez. I, 18.5.92, Vincenti; conf. Cass. sent. 932/1998. Deve comunque escludersi che la valutazione del giudice sui beni del proposto possa essere proficuamente compiuta senza una considerazione globale dei movimenti del suo patrimonio nel periodo sospetto e della complessiva destinazione di tutti i mezzi economici a sua disposizione, sicché in tale ottica sono del tutto prive di significato concrete dimostrazioni settoriali attinenti l'acquisto di un singolo bene (Cass. sent. n. 1265 del 1995).

E' importante notare, in primo luogo, che tale norma afferisce alla confisca e non al sequestro cautelare, in relazione al quale, sulla base delle ormai consolidate acquisizioni giurisprudenziali, era stata richiesta la sussistenza di una soglia probatoria più bassa rispetto al provvedimento ablatorio vero e proprio.

Proprio con riferimento alla confisca, la giurisprudenza della S.C. aveva sottolineato che in base all'art. 2 ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575 non solo il proposto aveva un mero "onere di allegazione" ma che, ai fini della confisca, spetta al giudice far "risultare" (ovvero dimostrare) che il proposto ha la piena disponibilità dei beni apparentemente appartenenti a persone diverse o che il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, mentre, ai medesimi fini, bastano "indizi sufficienti" che tali beni siano il frutto delle attività illecite da lui esercitate, (cfr. Cass. 26.11.1998 n. 5897).

La novella del 2008 ha profondamente modificato questo sistema di onere probatorio.

Se infatti spetterà sempre al giudice della prevenzione dimostrare (questo indica univocamente il termine "risultare"):

a) che i beni sono nell'effettiva disponibilità della persona nei cui confronti è instaurato il procedimento;

b) che gli stessi hanno un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero che siano frutto o reimpiego di attività illecite (ed in tal senso la soglia probatoria diviene più elevata rispetto a quella precedentemente richiesta, che postulava la sussistenza di "indizi sufficienti").

Una volta, però, che sia stata raggiunta questa prova il proposto non avrà più un mero onere di allegazione, ma dovrà giustificare la legittima provenienza del bene.

Siamo quindi di fronte ad una vera e propria presunzione di illecita provenienza del bene il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato potrà essere superata da una rigorosa prova di legittima acquisizione che grava sul soggetto interessato.

L'uso del termine "legittima" (e non solo lecita) provenienza significa, poi, che tale prova non potrà mai avere ad oggetto l'acquisizione del bene attraverso redditi percepiti "in nero" o, comunque, non dichiarati ai fini delle imposte sul reddito.

Già da tempo, del resto, era stato chiarito in giurisprudenza che in tema di misure di

prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso: nè rileva, ai fini della confisca, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (cfr., a tale proposito, Cass. 27.05.2003 n. 36762).<sup>39</sup>

Questo orientamento giurisprudenziale è stato pienamente recepito dalla nuova Legge 125/2008.

Ma il fenomeno della elevata percentuale di provvedimenti di rigetto delle richieste di confisca si spiega anche con una intrinseca difficoltà di questo giudizio.

Invero il legislatore non ha ritenuto possibile, anche per ragioni di legittimità costituzionale, prevedere la confisca di tutto il patrimonio del “mafioso” solo in relazione alla qualifica soggettiva del suo titolare e ha invece previsto che la confisca di prevenzione ricomprende i beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e quelli che costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Occorre, quindi, la dimostrazione – basata su concreti elementi di fatto – della provenienza (anche mediata) dei beni da una qualsiasi attività illecita, senza che sia necessario distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso. Attraverso il riferimento alle notizie di “frutto” e di “reimpiego”, il legislatore ha inteso ricomprendere nell'ambito di operatività della misura di prevenzione patrimoniale tutti i beni collegati a quella attività illecita da un rapporto di derivazione diretta ovvero indiretta.

L'ampiezza dell'oggetto dell'intervento patrimoniale viene così a coincidere con la nozione di “provento del reato” che viene enucleata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, approvata a Palermo il 16 dicembre 2000: sotto tale profilo, le misure di prevenzione si caratterizzano per una spiccata modernità e una singolare capacità anticipatrice.

---

<sup>39</sup> Con specifico riferimento alle somme giustificate con l'evasione fiscale seguita dal condono c.d. tombale di cui alla Legge 413/1991, cfr. Cass.6 maggio 1999, nr.2181

Rientrano tra i “frutti” suscettibili di confisca sia i risultati empirici delle azioni criminose – e cioè le cose che vengono create, trasformate o acquisite mediante il reato – sia le utilità economiche conseguite per effetto della realizzazione dell’illecito penale.

I beni che presentano una correlazione indiretta con la condotta criminosa, consistendo nell’impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi economici che ne derivano, rientrano nella nozione di “reimpiego”; essa, infatti, si riferisce ad ogni forma di utilizzazione ovvero di investimento in attività economiche o finanziarie dei beni di provenienza illecita.

Sono state così incluse nell’ambito della confisca di prevenzione non solo le più varie fattispecie concrete di utilizzazione ovvero di sostituzione di beni illegalmente acquisiti, ma anche tutta le ipotesi di immissione di beni di provenienza illecita (diretta o indiretta) nei normali circuiti economici e finanziari, i casi di persistente uso illecito di ricchezze accumulate in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa e le situazioni nelle quali una determinata iniziativa imprenditoriale abbia potuto sorgere o espandersi grazie all’inserimento del suo titolare nell’organizzazione mafiosa ( in tal caso, evidentemente, l’oggetto della confisca sarà costituito dall’intera azienda).

Secondo l’impostazione ripetutamente seguita dalla giurisprudenza di merito, l’indagine in tema di confisca non deve limitarsi a ricercare il reimpiego di proventi non giustificati e del tutto estranei all’attività economica esercitata del proposto, ma deve anche approfondire l’ulteriore aspetto attinente all’evenienza che l’iniziativa stessa abbia potuto espandersi e produrre redditi proprio per l’inserimento del suo titolare nell’organizzazione mafiosa, che – come è noto – è istituzionalmente volta a condizionare ampi settori dell’attività imprenditoriale.

Infatti quando simili iniziative imprenditoriali risultano realmente favorite da quelle condizioni di assoggettamento e da quelle penetranti e variegata forme di infiltrazione nel tessuto economico e sociale che sono riferibili all’organizzazione mafiosa ed ai suoi esponenti, ed al contempo ne hanno consolidato la capacità di affermazione sul territorio, non vi è dubbio che l’impresa stessa e la ricchezza tramite essa creata vanno considerate come il frutto del vincolo associativo e dell’attività illecita. Tale frutto deve essere assoggettato a confisca indipendentemente da originarie o sopravvenute situazioni di riciclaggio di proventi di altri delitti – scopo.

In presenza di una commistione fra attività imprenditoriale e condotta di

partecipazione all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituendo – ad esempio – il risultato di una determinata estorsione o essendo stata resa possibile solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale di riciclaggio.

Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppatasi grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico rimangono geneticamente collegate – più o meno direttamente – ad una situazione antiggiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Affermare questi principi non significa affatto disconoscere l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui la confisca non può aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto, bensì deve riguardare sempre singoli beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza; ma vuol dire solamente prendere atto che siffatta impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all'intera azienda.

Non può isolarsi ciò che nella dinamica della realtà produttiva è un tutto inscindibile, in quanto rappresenta il risultato di una serie di operazioni e passaggi tendenzialmente legati da un nesso di consequenzialità, in modo che ciascuno di essi può ritenersi tale da condizionare l'intera capacità produttiva e la permanenza sul mercato dell'impresa (si consideri, ad esempio, l'ipotesi di una temporanea crisi di liquidità superata grazie ai finanziamenti ricollegabili ad operazioni illecite e di una successiva ripresa dell'attività produttiva con conseguimento di ingenti ricavi, poi utilizzati per ripianare i suddetti finanziamenti).

Come ha chiarito la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI sent. N. 1265 del 1995, ric. Annunziata), deve escludersi che l'indagine e la valutazione del giudice sui beni del proposto possano essere proficuamente compiute senza una considerazione globale dei movimenti del suo patrimonio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione, di tutti i mezzi economici a sua disposizione; in tale ottica sono del tutto prive di significato concreto dimostrazioni settoriali attinenti l'acquisto di un singolo bene.

Questo modo di procedere ovviamente non può significare la rinuncia ad ancorare la confisca ad un apprezzabile compendio indiziario, posto che comunque non può bastare che un determinato soggetto faccia parte di organizzazione mafiosa e abbia messo in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l'ablazione dei beni destinati all'attività produttiva e comunque conseguiti grazie ad essa.

Piuttosto, occorre che sulla base di elementi obiettivi risulti che l'attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal potere e dall'intervento mafioso, nelle loro multiformi manifestazioni.

Il legislatore del 2008 si è anche preoccupato di rafforzare la tutela del sequestro e della confisca di prevenzione sotto un duplice profilo:

- a) prevedendo la confisca per equivalente nel caso in cui il proposto, per eludere la misura, occulta o disperde i suoi beni, ovvero nel caso in cui questi non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi di buona fede (art.2 ter comma 10);
- b) prevedendo una presunzione di simulazione dei trasferimenti anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado, nonché i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, da ritenere in favore di qualunque soggetto, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, con possibilità di annullamento dell'atto: una sorta di "azione revocatoria" prima inesistente in questa materia (art. 2-ter comma.14 l. n. 575/1965). Si tratta, di una presunzione *iuris tantum*, che ammette la prova contraria.

Invece, l'area di applicazione della **confisca prevista dall'art.12 sexies D.L. n. 306 del 1992**, è descritta semplicemente facendo riferimento ai beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (come dichiarato ai fini delle imposte dirette) ed alla propria attività economica.

E' quindi irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto del processo penale: il giudice non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui ha pronunciato condanna, e

neppure tra i medesimi beni e l'attività criminosa del soggetto. La condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies cit. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del soggetto, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni, e dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, a prescindere dal fatto che essi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna<sup>40</sup>.

La "sproporzione" è stata intesa come un incongruo squilibrio tra guadagni e capitalizzazione; i termini di raffronto dello squilibrio devono costituire oggetto di un rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, e vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche svolte nei momenti dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (e non nel reddito e nelle attività esercitate al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti).

La "giustificazione" credibile consiste nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni, e non si risolve nella prova negativa della loro non provenienza del reato per cui è stata inflitta la condanna. Così, ad esempio, per gli acquisti a titolo negoziale occorre una esauriente spiegazione in termini economici ( e non semplicemente in termini giuridico-formali) della derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento.

La norma dell'art. 12 sexies esprime, dunque, una presunzione *juris tantum* di origine illecita del patrimonio sproporzionato a disposizione del condannato per una serie di delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, la quale, a sua volta, è possibile strumento di ulteriori delitti.

Va aggiunto a questo proposito che la Legge 125/2008 ha anche introdotto la confisca per equivalente anche quando si proceda per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero per agevolare le organizzazioni mafiose, ovvero in materia di contrabbando (art. 12 sexies, comma 2 ter).

Tornando al settore della prevenzione è facile capire che non vi sono difficoltà per giungere alla confisca allorché il soggetto che ha la disponibilità effettiva dei beni ha vissuto per anni in latitanza, non ha mai svolto un'attività lecita, non ha mai presentato

---

<sup>40</sup> Cass. Sez.Un. 19.1.2004, Montella in Cass. Pen. 2004, 1182 segg.

denuncia dei redditi: in questo caso basta provare che di quei beni egli ha disponibilità per ottenere la confisca (Riina, Provenzano, Rotolo e in genere tutti i grandi capimafia).

Ma se il soggetto nei cui confronti si procede ha svolto una attività imprenditoriale alla luce del sole, ha dichiarato profitti e avuto rapporti con le banche le cose si complicano notevolmente.

Per capire quanto sia complesso e articolato in questi casi il giudizio che deve portare alla confisca mi rifaccio a una recente decisione della Corte di Appello di Palermo (decreto 5 luglio 2004, Montalbano) chiamata a decidere l'impugnazione di un soggetto, ritenuto appartenente a Cosa nostra, che aveva sempre esercitato attività imprenditoriale in vari settori e nei cui confronti il Tribunale aveva ordinato la confisca dell'intero patrimonio.

La Corte invece ha ritenuto che per ognuna delle società del proposto si dovesse valutare non solo se si potesse parlare di <<impresa mafiosa>>, ma da quanto tempo e con riferimento a quali beni.

E così la Corte ha confermato la confisca di tutte le quote sociali di una società che era stata utilizzata per una rilevante operazione di riciclaggio, ma ha ordinato la restituzione di quegli immobili che la società aveva acquisito prima del momento in cui essa aveva comunicato ad operare nell'interesse dell'organizzazione mafiosa.

Per un'altra società del proposto, - proprietaria di numerosi immobili - invece, la Corte ha ritenuto che essa avesse svolto attività lecite e che avesse utilizzato capitali mafiosi solo per un'unica operazione (l'acquisto di una villa) e ha quindi limitata la confisca a questo unico cespite.

Ancora più significativa la decisione relativa a una terza società operante nel settore della fornitura di impianti tecnologici e per la quale la Corte ha ritenuto provata, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che essa si fosse aggiudicata un certo appalto grazie all'intervento di Cosa nostra.

In questo caso la Corte ha ritenuto necessario esaminare tutta l'attività della società per verificare la misura dell'effettivo contributo apportato dalle attività connotate da illiceità alla vita stessa dell'impresa. Se infatti i profitti illeciti fossero minimi non solo rispetto a quelli leciti, ma altresì in rapporto agli utili dell'impresa, potrebbe concludersi per una sostanziale irrilevanza dell'attività illecita; qualora invece risultasse che

l'impresa ha potuto sopravvivere proprio grazie agli introiti ottenuti con l'ausilio del contesto criminale nel quale si muoveva e che senza di essi non avrebbe potuto evitare il dissesto economico, allora bisognerebbe pervenire a giudicare gli stessi assolutamente determinanti.

E poiché, all'esito di tale esame, ha ritenuto provata quest'ultima ipotesi, ha concluso che la società non soltanto si è avvalsa del metodo mafioso per acquisire commesse nel settore degli appalti e per reimpiegare in altre attività societarie le somme così guadagnate, ma ha tratto da ciò benefici economici determinanti per la sua stessa sopravvivenza.

E' apparsa pertanto giustificata la confisca di tutte le quote sociali della società.

E però, anche in questo caso, la Corte ha aggiunto che per quanto riguarda i beni di proprietà della società, concettualmente vanno distinti i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, e quindi i beni aziendali e i beni mobili registrati, che in quanto tali vanno senz'altro confiscati, dai beni immobili, che risultavano acquisiti in epoca assai anteriore al periodo in cui la società aveva iniziato a sfruttare i contatti del proposto con la mafia e per i quali è stata pertanto revocata la confisca con conseguente dissequestro e restituzione alla società.

Ho ritenuto opportuno procedere a questa analisi dettagliata per evidenziare la difficoltà del compito del Giudice, e di tutte le parti, naturalmente, proprio nei casi più importanti, quelli cioè in cui l'oggetto della decisione sono attività d'impresa,

E questo riporta ad un'altra serie di considerazioni quelle relative alla efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali.

#### D. L'ampiezza del problema

E' allora opportuno in primo luogo cercare di comprendere, nei limiti del possibile, e in base ai dati oggettivi a nostra disposizione, quali siano le caratteristiche quantitative e qualitative del problema, così da poter poi valutare l'idoneità dei mezzi di contrasto ed i risultati ottenuti.

Sotto il primo profilo si può ricordare quanto meno con valore orientativo, che

alcuni anni fa una ricerca dell'EURISPES<sup>41</sup> stimava che gli introiti annui dell'organizzazione mafiosa siciliana raggiungerebbero la somma ingentissima di 13 miliardi di Euro; addirittura di 43 miliardi di Euro è l'estima dello stesso EURISPES relativa agli introiti annui della 'ndrangheta (anche se va ribadito che si tratta di calcoli necessariamente molto approssimati e che altre fonti si attestano su cifre sensibilmente inferiori).

Sotto il secondo profilo si può in primo luogo precisare che per quanto riguarda il versante *interno*, legato alla logica del *controllo del territorio* da parte dell'organizzazione mafiosa, si può fare una ulteriore distinzione sull'uso delle risorse illecitamente acquisite fra “spese correnti” ed “attività imprenditoriali”.

#### I) Le spese correnti

Una aliquota notevole di quelle risorse è impiegata per quelle che potrebbero essere definite le “spese correnti” dell'organizzazione, quelle, cioè, necessarie per assicurare un tenore di vita, certamente non modesto, (“*non ci facciamo mancare niente*” ha detto il collaboratore di giustizia già citato in precedenza) agli associati e ai loro familiari, a quello che è stato definito il “popolo di Cosa nostra”.

Tra queste spese rientrano, ed anzi hanno speciale rilievo quelle per i detenuti e per i latitanti e altresì quelle relative ai numerosi processi ormai da anni in corso a carico di uomini d'onore di tutte le “famiglie” mafiose.

Si tratta certamente di spese che assorbono una aliquota notevole delle risorse delle organizzazioni criminali.

In questo senso una conferma si può dedurre dalle lettere, sequestrate nel 1994, con le quali il reggente di uno dei “mandamenti” più importanti di Palermo, cioè di una delle zone in cui l'organizzazione mafiosa divide la città, trasmetteva al *capomandamento* detenuto, (Giuseppe Graviano), un resoconto estremamente dettagliato dell'uso delle somme a sua disposizione (per un totale di centinaia di milioni di lire). Una delle principali voci di spesa era costituita proprio dai sussidi ai

---

<sup>41</sup> Citata da M. Centorrino, I redditi della mafia, in La Repubblica (ed. di Palermo) dell'11.12.2003, che peraltro sottolinea l'aleatorietà di questi calcoli che definisce <<elaborati con metodologie di tipo "spannometrico">>. Peraltro altri istituti di ricerca formulano ipotesi diverse e inferiori, anche in misura sensibile.

familiari dei detenuti e ai latitanti (i “*latini*”), mentre un’altra, ancora più importante, era rappresentata dalle somme riservate al *capomandamento* stesso.

Questo il testo della lettera del Graviano:

*"Ci sono venti carcerati che sono rovinati processualmente e non hanno mezzi economici per affrontare la situazione; l'impegno è di darci dai tre a quattro appartamenti ciascuno per avere un futuro economico sicuro sia loro che le loro famiglie. Sempre i carcerati mi chiedono perché gli è stato diminuito il mensile dopo il mio arresto (...) solo per me spendo venti milioni al mese di avvocato, vestirmi, libretta e colloqui. Quando ero fuori si incassavano 800 milioni annuo effettivi + da 1 a 1-1/2 miliardi extra (...)"*.

Nella risposta i suoi interlocutori fra l'altro, scrivono:

*“... inoltre quando c'è lo chiedono diamo i soldi per gli avvocati. Per esempio nel 94 quelli documentati sono 66 M (milioni, n.d.r.) nel 95 fino a oggi sono 36 M (milioni, n.d.r.). Ti faccio un quadro della situazione gli stipendi attuali ammontano a 474 M (milioni, n.d.r.) per i carcerati, 156 M x latini (milioni per i latitanti - N.d.r.), 270 M (milioni) per le persone indispensabili che girano vicini a noi....”<sup>42</sup>*

L'interpretazione degli scritti è assolutamente chiara. Essi offrono un'eccezionale conferma documentale di quella che è la “*normale*” attività criminosa di Cosa nostra, del bilancio di una *famiglia* mafiosa, che nel 1993 poteva contare su entrate ordinarie annue per 800 milioni di vecchie lire e già nel 1994 spendeva in stipendi, qualificabili come spese fisse, 900 milioni, oltre a 66 milioni per spese legali.<sup>43</sup> Diventava quindi irrinunciabile il ricorso ad entrate straordinarie e che ai tempi di Graviano ammontavano a circa un miliardo e mezzo.

Nello stesso senso depongono le dichiarazioni di tutti i più recenti collaboratori di giustizia che hanno sottolineato quanto abbiano gravato sulle “*famiglie*” le spese sostenute per far fronte ai processi a carico di gran parte dei loro componenti.

---

<sup>42</sup> Corrispondenza tra Graviano Giuseppe e Mangano Antonino, sequestrata nell’ambito del procedimento penale contro lo stesso Mangano ed altri;

<sup>43</sup> La cifra è poi cresciuta nel tempo, come dimostra il sequestro in data 21.7.1999 di un registro, tenuto dal difensore dello stesso Graviano, tratto anch’egli in arresto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., e nel quale erano annotate le somme incassate mensilmente per la difesa del *capomandamento* e di numerosi altri *uomini d’onore* della stessa *famiglia*.

E ancora si può ricordare che Nicola MANDALA' calcolava in 600.000 euro mensili le spese correnti di quello che noi abbiamo definito il "grande mandamento" di Bernardo PROVENZANO (e cioè la zona compresa tra Bagheria, Villabate, Misilmeri e Belmonte Mezzagno).

E analoghe indicazioni si ricavano dal libro mastro sequestrato a DI FIORE Giuseppe, che registrava le entrate e le uscite della *famiglia* di Bagheria ed, ancora, quelle che emergono dalla documentazione sequestrata al momento della cattura di Salvatore e Sandro LO PICCOLO.

Naturalmente la parte delle risorse illecite che si risolve in spese delle singole persone o delle loro famiglie non è, di regola, aggredibile dagli Organi dello Stato pur se non si può a rigore definire "invisibile" dato che concorre a formare quello che si è definito un elevato tenore di vita; il sequestro e la confisca dei beni, e cioè la reazione dello Stato, diventano invece possibili se quell' "elevato tenore di vita" si concretizza nell'acquisto, sia pure tramite prestanome, di beni immobili o mobili registrati (per esempio, autovetture di lusso).

In questo senso, è da dire che l'acquisto di una casa o di un terreno, sia pure con l'interposizione di prestanome, rimane sempre per gli "*uomini d'onore*" la prima, e quasi 'naturale', forma di investimento del denaro illecitamente acquisito; è quindi molto frequente che il procedimento di prevenzione porti innanzi tutto al sequestro ed alla confisca di case e terreni.

## II) Le attività imprenditoriali

Una seconda aliquota di risorse illecite è poi investita, nella realtà palermitana e siciliana in genere, in attività imprenditoriali apparentemente lecite.

Solo al fine di dare un'indicazione sommaria, si può dire che si va dalla piccola impresa commerciale (che gestisce negozi di abbigliamento e pelletteria, bar e ristoranti, vendita di generi alimentari, ecc.) a quelle di maggiori dimensioni che gestiscono supermercati o negozi di lusso ovvero piccole attività industriali per lo più collaterali al settore edile e a quello agricolo fino alle imprese del valore di centinaia di milioni di Euro.

All'attività delle imprese si ricollega anche la presenza dell'organizzazione mafiosa nel settore degli appalti.

Invero, attraverso il controllo di questo settore dell'economia Cosa nostra e le altre organizzazioni mafiose perseguono, per un verso, il consolidamento della sua potenza economica e, per altro verso, lo scopo di instaurare proficue relazioni con importanti esponenti dell'imprenditoria, della finanza e della stessa pubblica amministrazione.

Chiarissima è un'affermazione di un collaboratore di giustizia “... *le imprese per il Provenzano sono di vitale importanza, non solo per un punto di vista prettamente economico, ma per un fatto che va anche oltre. Cioè che interessa al Provenzano è avere contatti con persone importanti , gestire il potere cioè avere queste persone nelle mani significa raggiungere determinati obiettivi anche lontani, anche inimmaginabili perché ogni impresa ha le sue conoscenze e appositamente sfruttando queste imprese, queste conoscenze, ha un potere nelle mani molto ma molto importante*”.<sup>44</sup>

Dunque l'illecito condizionamento del mondo degli appalti ed il rapporto con le imprese costituisce per Cosa nostra un momento essenziale di quella sempre maggiore acquisizione di “ricchezza e potere” che costituisce la vera ragione d'essere di questa organizzazione criminale.

Altrettanto chiaro, sotto questo profilo, appare il contenuto di una conversazione registrata il 5 dicembre 1999 all'interno di una autovettura tra un imprenditore e il di lui cognato, che, in poche battute, offre la conferma dell'importanza, per Cosa nostra, di acquisire, tramite le imprese, rapporti e relazioni con altri esponenti della società.

Infatti l'imprenditore, riferendosi agli uomini di Cosa nostra definiti “*gli amici*” dapprima afferma che essi “*raccolgono i frutti*” derivanti dalla sua attività (cioè il “pizzo”), ma soprattutto, aggiunge, “...*vengo utilizzato da loro per il favore ... giustamente ci interessa avvalersi di me, che mi posso muovere, che ho entrate...*”.

E' chiarissimo il riferimento alla necessità vitale per l'associazione mafiosa di intessere sempre nuove relazioni con uomini politici, pubblici funzionari, intermediari finanziari, professionisti ed il ruolo essenziale che a tal fine hanno gli imprenditori che siano *a disposizione* o che l'organizzazione *si mette nelle mani*.

---

<sup>44</sup> Udienza dibattimentale del 28.02.03 nell'ambito del proc. 142/97 R.G.P.M.;

### III) I canali bancari e finanziari

Infine, devono essere presi in considerazione i canali bancari e finanziari, con il ricorso – si può certamente ritenere – a strumenti telematici.

Questa è l'area su cui si hanno minori dati di conoscenza e sulla quale è più difficile conseguire risultati significativi; e tuttavia è legittimo ipotizzare che in questo modo siano state investite risorse significative, di pertinenza soprattutto dei capi dell'organizzazione.

Che non si tratti di ipotesi inverosimili è confermato - del resto - dalle vicende, ormai lontane nel tempo, legate ai nomi dei banchieri di Michele Sindona e di Roberto Calvi. Ma anche più di recente le indagini hanno portato al sequestro in Svizzera ed in Lussemburgo, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria palermitana, di ingenti somme di denaro (per centinaia di miliardi delle vecchie lire) nei confronti di alcuni costruttori edili, mentre le indagini di varie Procure della Repubblica hanno fornito significative indicazioni circa la presenza di importanti investimenti delle cosche mafiose siciliane nell'Europa dell'Est.

Sotto questo profilo, peraltro, i risultati più significativi sono sempre stati raggiunti, mediante indagini molto complesse, svolte anche grazie ad una proficua collaborazione internazionale, nel settore del traffico di stupefacenti.

Solo al fine di avere un'idea dell'ordine di grandezza delle somme in gioco e limitandosi alle indagini esperite dall'Autorità Giudiziaria palermitana, si può ricordare che nel processo definito "*Pizza Connection*" (relativo a un enorme traffico di stupefacenti tra Italia e USA tra il 1979 e il 1983) fu ricostruito il riciclaggio di ben 33 milioni di dollari dell'epoca, che peraltro rappresentava solo una piccola parte dei profitti illeciti, e che, più di recente, in relazione all'importazione in Italia di 600 Kg di cocaina con l'operazione "*Big John*", venne accertato un riciclaggio di 10 milioni di dollari attuato attraverso finanziarie svizzere alcune delle quali venivano utilizzate anche da persona imputate nei processi di "*tangentopoli*".

Ancora in questi anni numerose indagini hanno confermato l'esistenza di accordi fra il *Cartello di Medellin* e le organizzazioni mafiose per l'importazione in Europa di enormi quantitativi di cocaina, cui corrisponde, naturalmente il pagamento di ingentissime somme di denaro.

Pochi mesi fa un esponente della 'ndrangheta calabrese con un ruolo di assoluto rilievo nel traffico internazionale di stupefacenti è stato catturato in Canada e trovato in possesso di denaro e titoli per un milione di dollari.

E però è evidente la difficoltà di aggredire proprio e particolarmente questi beni se solo si pensa alla globalizzazione dei mercati ed alle quasi infinite possibilità di spostare in tempi brevissimi somme assai ingenti di denaro che oggi offre la telematica nel settore della finanza e del credito.

Naturalmente è bene essere consapevoli delle dimensioni e delle qualità del problema.

Uno degli studiosi più attenti di questi fenomeni ha osservato che i dati acquisiti confermano, purtroppo, il convincimento, ormai unanime che Cosa nostra e le altre organizzazioni mafiose tradizionali abbiano raggiunto già da molti anni, grazie soprattutto ai guadagni vertiginosi del traffico di stupefacenti *<<la fase del passaggio definitivo da un'attività di semplici trasformazioni di capitali illeciti in leciti – specialmente tramite il circuito delle banche e delle finanziarie – all'attività degli investimenti dei capitali illeciti in attività imprenditoriali, che porta la criminalità organizzata ad assumere una posizione di rilievo nell'economia, non solo italiana e, di conseguenza, ad accentuare le sue capacità di condizionamento in politica>><sup>45</sup>, aggiungendo poi che se così stanno le cose è evidente che *<<di fronte ad un fenomeno criminale di queste dimensioni e con tali ramificazioni, l'intervento penale serve soltanto a più che legittime esigenze di difesa socio-individuale immediate>><sup>46</sup>,**

E tuttavia la individuazione di questi punti di forza delle organizzazioni è importante perchè se si riesce a colpire proprio questi settori essi possono diventare un fattore di debolezza o addirittura di crisi.

Da un lato, le recenti iniziative di Confindustria Sicilia e di altre organizzazioni imprenditoriali contro il fenomeno del pagamento del “pizzo”, incoraggiate dagli eccezionali successi degli Organi dello Stato nell'attività di repressione, può forse

---

<sup>45</sup> Moccia, La “lotta” alla criminalità organizzata, cit. pag. 153

<sup>46</sup> Moccia, cp.cit.,pag. 153

segnare una svolta nella lotta al fenomeno delle estorsioni, che costituiscono, come si è detto, la base primaria delle entrate di Cosa nostra.

Dall'altro lato, l'attacco al collegamento mafia-imprese, specie laddove porta al sequestro e alla confisca di esse, può diventare un elemento decisivo all'azione di contrasto proprio perchè punta a scardinare quella presenza nella società e quella trama di relazioni e di contatti, non sempre e non necessariamente di contenuto illecito, che è il punto di forza di Cosa nostra.

In questo senso la individuazione e il perseguimento in sede giudiziaria di un imprenditore insospettabile ovvero di uno stimato professionista in grado di interloquire con politici, funzionari pubblici, uomini delle Istituzioni, oltre che con altri imprenditori e professionisti, procurandosi, nell'interesse di Cosa nostra, sempre nuove occasioni di arricchimento ed altre "utilità", per usare un termine volutamente vago, costituisce un successo di rilievo strategico nell'azione di contrasto all'organizzazione mafiosa.

E allora, dato che io voglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, il bilancio dell'azione antimafia dal punto di vista patrimoniale deve essere più articolato della semplice comparazione del valore dei beni sequestrati a fronte dei miliardi di euro che si ipotizza costituiscano il giro di affari della criminalità organizzata.